Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 13 novembre 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1961, n. **1157.**

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la Previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 80;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1, sono portati rispettivamente a L. 2.099.500 e L. 6.129.500 annue.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. **1158.**

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numeri 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42. — Agli insegnanti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
Fisiopatologia (annuale);
Fisica del terreno agrario (annuale);
Miglioramento genetico delle piante agrarie (annuale);
Fitoiatria (semestrale);
Igiene zootecnica (semestrale);
Fisiologia vegetale (annuale);
Metodologia statistica (annuale).

Art. 49, relativo agli Istituti è abrogato e sostituito dal seguente:

Gli Istituti della Facoltà di agraria sono i seguenti:

1) Istituto di Agronomia e coltivazioni erbacee, cui fanno capo gli insegnamenti di: Agronomia generale, Coltivazioni erbacee, Orticoltura e floricoltura, Ecologia, Miglioramento genetico delle piante agrarie, Fisica del terreno agrario, Agricoltura tropicale e subtropicale, Metodologia statistica.

2) Istituto di coltivazioni arboree, cui fanno capo gli insegnanti di: Coltivazioni arboree, Viticoltura, Olivicoltura.

3) Istituto di Chimica agraria, cui fanno capo gli insegnamenti di: Chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica, Chimica organica, Chimica agraria (biennale).

4) Istituto di patologia vegetale, cui fanno capo gli insegnamenti di: Patologia vegetale, Fisiopatologia, Fitoiatria, Entomologia agraria.

5) Istituto di Microbiologia agraria e tecnica, cui fa capo l'insegnamento di Microbiologia agraria e tecnica.

6) Istituto di zootecnica, cui fanno capo gli insegnamenti di: Zootecnia generale, Zootecnia speciale, Aviconiglicoltura, Igiene zootecnica.

7) Istituto di Anatomia e fisiologia degli animali domestici, cui fanno capo gli insegnamenti di: Zoologia generale, Anatomia e fisiologia degli animali domestici, Zoognostica.

8) Istituto di Meccanica agraria, cui fanno capo gli insegnamenti di: Matematica, Fisica, Meccanica agraria.

9) Istituto di Costruzioni rurali, cui fanno capo gli insegnamenti di: Topografia e costruzioni rurali, Idraulica agraria, Tecnica della bonifica.

10) Istituto di Industrie agrarie, cui fa capo l'insegnamento delle Industrie agrarie.

11) Istituto di Economia e politica agraria, cui fanno capo gli insegnamenti di: Principi di economia politica e statistica, Economia e politica agraria (biennale), Cooperazione agricola.

12) Istituto di Estimo rurale e contabilità, cui fa capo l'insegnamento di Estimo rurale e contabilità.

13) Azienda agraria sperimentale « Enrico Pantanelli ».

14) Azienda agraria sperimentale « Vincenzo Ricchioni ».

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
Letteratura umanistica;
Paleografia greca;
Numismatica.

La denominazione dell'insegnamento complementare di « Filologia bizantina » viene mutata in « Filologia e storia bizantina ».

Art. 60. — Agli Istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia viene aggiunto:
« Istituto di paleografia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1159.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1933, n. 1652;
e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 49, relativo al biennio propedeutico per la laurea in Ingegneria, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 49. — *a*) Titolo di ammissione al biennio propedeutico per le lauree in Ingegneria è il diploma di maturità classica o scientifica;

b) sono insegnamenti fondamentali del biennio:

1° *anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno.

2° *anno*:
1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica II;

c) per gli studenti che dichiarano di voler proseguire gli studi presso una Facoltà di ingegneria e in un corso di laurea dove l'insegnamento di Geometria II non sia previsto come fondamentale del II anno, detto insegnamento è sostituito con quello di Disegno II (differenziato secondo i corsi di laurea);

d) a seconda del corso di laurea che intende seguire, lo studente è autorizzato ad aggiungere agli insegnamenti del secondo anno del biennio i seguenti:

Per il corso in Ingegneria civile:
Litologia e geologia;
Tecnologie dei materiali e chimica applicata.

Per i corsi in Ingegneria elettrotecnica, navale e meccanica, aeronautica, elettronica, nucleare:
Tecnologie generali dei materiali e tecnologia meccanica;
Chimica applicata.

Per il corso in Ingegneria chimica:
Chimica organica;
Chimica analitica.

Per il corso in Ingegneria mineraria:
Disegno II;
Mineralogia;

e) i due esami di fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni;

f) per essere ammesso al II anno lo studente deve aver superato almeno due dei quattro esami: Analisi matematica I, Geometria I, Fisica I, Chimica.

g) per aver titolo di ammissione al terzo anno di corso lo studente dovrà aver superato gli esami in tutte le discipline del biennio propedeutico di cui al comma *b*), tenuta presente l'eventuale sostituzione di cui al comma *c*).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 80. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1961.
Nomina di un componente del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, concernente la costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.);

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1959, registro n. 3, foglio n. 254, col quale fu provveduto alla costituzione del detto Collegio per il triennio 1959-1961;

Considerato che il dott. Vito Aulenta, rappresentante del Ministero dell'interno in seno al detto Collegio, si è recentemente dimesso da tale incarico, e che, in conseguenza, occorre provvedere all'integrazione del Collegio stesso;

Vista la designazione all'uopo fatta dal Ministero dell'interno, con nota 2 agosto 1961, n. 437/*E*;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, e fino alla scadenza stabilita dal cennato decreto ministeriale 24 gennaio 1959, è chiamato a far parte del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.), il rag. Raffaele Perrotta in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 agosto 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1961
Registro n. 41 Finanze, foglio n. 88

(7326)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1961.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 7 dicembre 1960 e 1° aprile 1961, registrati alla Corte dei conti rispettivamento

il 20 febbraio 1961 (registro n. 8, foglio n. 171) ed il 29 maggio 1961 (registro n. 20, foglio n. 330);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 19 luglio 1961;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Accessori per macchine da cucire in serie complete, da riesportare a corredo di macchine da cucire (con validità fino al 2 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	3 ottobre 1961	2 aprile 1962
2. Alcool etilico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	3 ottobre 1961	2 aprile 1962
3. Armi e loro parti, per il collaudo e controllo di polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stati, Enti o industrie estere (con validità fino al 31 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	1° novembre 1961	30 aprile 1962
4. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	29 ottobre 1961	28 aprile 1962
5. Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	29 ottobre 1961	28 aprile 1962
6. Burro di cacao, ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolato (con validità fino al 28 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	29 ottobre 1961	28 aprile 1962
7. Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli, per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori (con validità fino al 28 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	29 ottobre 1961	28 aprile 1962
8. Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	7 ottobre 1961	6 aprile 1962
9. Filati di cotone di titolo pari o superiore a 75.000 metri per mezzo chilogrammo, per la fabbricazione di tessuti di puro cotone tipo popeline finissimo (con validità fino al 20 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	21 ottobre 1961	20 aprile 1962
10. Glicole dietilenico, glicole propilenico e stirene monomero, per la produzione di resine poliestere selectron di tipo vario, da riesportare come tali o anche trasformate in lastre, rondelle, bottoni, ecc. (con validità fino al 31 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	1° novembre 1961	30 aprile 1962
11. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di films) con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione (con validità fino al 10 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	11 ottobre 1961	10 aprile 1962
12. Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	26 ottobre 1961	25 aprile 1962

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
13. Legno in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	11 ottobre 1961	10 aprile 1962
14. Lino, per essere trasformato in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (filati, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 25 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	26 ottobre 1961	25 aprile 1962
15. Materiale residuo inerte di catalizzatore, per l'estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati all'estero (con validità fino al 24 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	25 ottobre 1961	24 aprile 1962
16. Novasol (solvente), per la produzione di insetticidi formulati per uso agricolo (con validità fino al 25 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	26 ottobre 1961	25 aprile 1962
17. Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati, o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 31 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	1° novembre 1961	30 aprile 1962
18. Olio di anilina ed acetone, per la produzione di solfocloruro di prima e seconda cristallizzazione (con validità fino al 5 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 7 dicembre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 5 aprile 1961)	6 ottobre 1961	5 aprile 1962
19. Paprika, pimento, semi di senape, polvere di chili e semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	20 ottobre 1961	19 aprile 1962
20. Pellicola vergine negativa sia a colori, sia in bianco e nero, e nastro magnetico, per ripresa di film (con validità fino al 6 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	7 ottobre 1961	6 aprile 1962
21. Pellicole cinematografiche, impressionate e/o sviluppate, nonchè fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di film riconosciuti di coproduzione con l'estero, non maggioritaria italiana (con validità fino al 25 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	26 ottobre 1961	25 aprile 1962
22. Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	14 ottobre 1961	13 aprile 1962
23. Stoffe e maglia, per la fabbricazione di guanti (con validità fino al 25 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	26 ottobre 1961	25 aprile 1962
24. Tessuto di cotone imbianchito, tinto, colorato e ricoperto d'appretto elastico, per la fabbricazione di fiori artificiali (con validità fino al 2 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 1° aprile 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961)	3 ottobre 1961	2 aprile 1962
25. Tiourea tecnica e carbone attivo, per la produzione di 2-amminotiazolo (con validità fino al 5 ottobre 1961)	Decreto ministeriale 7 dicembre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 5 aprile 1961)	6 ottobre 1961	5 aprile 1962

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1961
Registro n. 41 *Finanze, foglio n.* 34. — BENNATI

(7324)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1961.

Classificazione tra le provinciali della strada che unisce il capoluogo dell'isola di Capraia al porto, in provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n 126;

Vista la deliberazione 28 dicembre 1955, n. 1468, dell'Amministrazione provinciale di Livorno concernente la provincializzazione della strada che unisce il capoluogo dell'isola di Capraia al porto;

Visto il voto in data 11 agosto 1961, n. 972, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge;

Ritenuto che la suddetta strada. della lunghezza di km. 0.830 può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada Capraia-porto, della lunghezza di km. 0,830, è classificata provinciale.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(7393)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro urbano (Parco della Villa Azzolino), sita nell'ambito del comune di Grottammare (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 8 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 marzo 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro urbano (Parco della Villa Azzolino), sita nello ambito del comune di Grottammare (Ascoli Piceno);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Grottammare;

Vista l'opposizione prodotta, contro la suddetta proposta di vincolo, dalla ditta Fratelli Olivieri;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con la rupe sulla quale si erge l'antico abitato di Grottammare e con la rigogliosa vegetazione di alberi di alto fusto, un quadro naturale di non comune bellezza, avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona del centro urbano sita nel territorio del comune di Grottammare (Ascoli Piceno), delimitata a sud dalla piazza Garibaldi; ad est dalla Strada statale Adriatica; a nord dal fosso di S. Lucia; ad ovest dalla via S. Agostino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Grottammare provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 ottobre 1961

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

Estratto del verbale n. 14 del 14 marzo 1959

Oggi 14 marzo 1959, alle ore 10, presso la sede dell'Amministrazione comunale di Grottammare, si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno, convocata ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dalla Soprintendenza ai monumenti delle Marche, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) GROTTAMMARE: Proposta di vincolo del Parco della Villa Azzolino e terreni sottostanti il vecchio incasato di Grottammare, lato mare;

(*Omissis*).

Il soprintendente ai monumenti inizia la trattazione dell'argomento iscritto al n. 1 dell'ordine del giorno, riferendo che l'Azienda di soggiorno di Grottammare, con lettera in data 4 marzo 1959 ha segnalato la opportunità di proporre alla Commissione delle bellezze naturali il vincolo della zona del centro urbano, nota come Parco della Villa Azzolino, di particolare interesse paesistico.

L'ingegnere Tavoletti fa presente in merito che la Commissione più volte si è già interessata a questioni panoramiche di Grottammare provvedendo ad imporre vincoli su zone di rilevante ampiezza e che pertanto, per l'oggetto in esame, ritiene opportuno di richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di tener conto dei diritti di terzi e di non frustare le iniziative industriali che sono pure di notevole importanza per Grottammare.

L'avvocato Teodori precisa inoltre che i vincoli devono essere disposti preventivamente su tutti i comprensori ritenuti dalla Commissione meritevoli di protezione e non per i singoli casi, quando siano state già prese delle iniziative.

Il sindaco di Grottammare comunica che per parte dell'area in esame è già intervenuto l'esproprio a favore di una ditta locale per la costruzione di un oleificio di cui il Comune si sta riservando l'approvazione del progetto, data per accolta l'iniziativa del privato interessato vantaggiosa per l'economia di Grottammare.

Il presidente dell'Azienda di soggiorno di Grottammare richiamando quanto già fatto presente sul precedente verbale, fa presente che aveva ragione di ritenere che tutto il comprensorio del Comune fosse soggetto alla tutela paesistica, essendo l'Azienda costituita anteriormente alla legge del 1939, n. 1497.

La Commissione si reca quindi sul posto e dopo attento esame della zona, all'unanimità è concorde sulla opportunità di proporre il vincolo per la zona in esame.

Il sindaco di Grottammare, peraltro, propone che il vincolo venga limitato alla sola zona collinosa, anche perchè l'Amministrazione comunale sulla zona pianeggiante lungo la strada nazionale ha già rilasciato nulla osta per l'impianto di un opificio.

Ciò premesso la Commissione a maggioranza, considerato che la zona del Parco della Villa Azzolino, comprendente la rupe sulla quale si erge l'antico abitato di Grottammare, costituisce un complesso di cose immobili con caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, per la spontanea concordanza e fusione di espressioni della natura per rigogliosa vegetazione di alberi di alto fusto e di espressione del lavoro umano, per la presenza di antichi edifici di interesse monumentale ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delibera d'includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Grottammare la località così delimitata:

a sud dalla piazza Garibaldi; ad est dalla Strada statale adriatica; a nord dal fosso S. Lucia ad ovest dalla via S. Agostino.

(*Omissis*).

Non essendovi altro a deliberare, la seduta viene tolta alle ore quattordici.

Il presidente: ing. Oliviero MAZZOCCHI

Il segretario: Rodolfo DI FRANCESCO

(7141)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago Maggiore, sita nell'ambito del comune di Maccagno (Varese).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 febbraio 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago Maggiore, sita nell'ambito del comune di Maccagno (Varese);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Maccagno;

Vista l'opposizione, prodotta contro la suddetta proposta di vincolo, dalla S.p.A. Industrie Chimiche e Forestali, con sede in Torino;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con i suoi parchi e giardini dalla tipica flora locale, rododendri, cedri del Libano e conifere, che circondano ville signorili, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'ampio panorama del lago Maggiore e dell'opposta sponda piemontese;

Decreta:

La zona costiera del lago Maggiore, sita nel territorio del comune di Maccagno (Varese), delimitata dal confine con il comune di Luino, con il lago, con il confine con il comune di Tronzano e, a monte, da una linea a 300 (trecento) metri a monte della ferrovia nel tratto che va dal confine con il comune di Tronzano fino all'imbocco della seconda galleria dopo Maccagno Superiore, da qui al confine con il comune di Luino, da una linea a 100 (cento) metri a monte della ferrovia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Maccagno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Riunione del 16 febbraio 1961

(*Omissis*).

Completamento del vincolo sulla sponda lombarda del lago Maggiore nei comuni di Luino, Maccagno, Tronzano e Pino Lago Maggiore.

E' assente pur essendo stato regolarmente invitato con lettera raccomandata il sindaco di Tronzano Lago Maggiore.

Il sindaco di Luino fa presente che nella zona in esame esiste il vincolo del piano territoriale per mt. 80 a monte ed a valle dell'asse stradale della provinciale Luino-confine di Zenna. Osserva inoltre che a lato della strada, a monte, corre la linea delle Ferrovie dello Stato Luino-Bellinzona, per cui esprime parere che il vincolo di legge dovrebbe riguardare la striscia del territorio a valle della predetta linea ferroviaria,

LA COMMISSIONE

sentiti i rappresentanti dei Comuni interessati,

fatto presente che il vincolo non comporta la proibizione di costruire, ma solo l'obbligo di presentare alla Soprintendenza i progetti delle opere che si vogliono eseguire,

riconosciuto che la zona in discussione è ricca di parchi e giardini dalla tipica flora locale, rododendri, cedri del Libano, conifere che circondano ville signorili formando un quadro di notevole interesse pubblico visibile dal lago in una successione di inquadrature altamente suggestive.

Inoltre la zona offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode l'ampio panorama del lago Maggiore e dell'opposta sponda piemontese,

Delibera

l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla sponda del lago Maggiore nei comuni di Luino, Maccagno, Tronzano e Pino Lago Maggiore nel modo che segue:

Nei comuni di Luino e Maccagno la zona compresa fra la sponda del lago ed una striscia di 100 metri a monte della ferrovia; da Maccagno proseguendo fino allo sbocco della galleria ferroviaria nel tratto di Maccagno Inferiore, la zona compresa fra la sponda del lago ed una striscia di 300 metri a monte della ferrovia. Dallo sbocco della galleria fino all'imbocco della successiva, nel territorio di Maccagno Superiore la zona compresa fra la sponda del lago ed una striscia di 300 metri a monte della strada ferrata.

Dall'ingresso della galleria, dopo Maccagno Superiore, la zona compresa fra la sponda del lago ed una striscia di 300 metri a monte della strada ferrata.

Dall'ingresso della galleria, dopo Maccagno Superiore, la zona compresa fra la sponda del lago ed una striscia di 100 metri a monte della strada ferrata.

Dal confine del comune di Maccagno sino alla punta della Lanterna, la zona compresa fra la sponda del lago ed una striscia di 100 metri a monte della strada ferrata.

Dalla punta della Lanterna attraversando i comuni di Tronzano, Pino Lago Maggiore, fino all'abitato di Zenna la zona compresa tra la sponda del lago e la striscia che segue la curva di livello a quota 300 a monte della strada ferrata.

Dall'abitato di Zenna fino al confine Svizzero la zona compresa tra la sponda del lago e la strada ferrata.

(*Omissis*).

(7145)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1961.

Approvazione delle nuove misure del periodo di carenza per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, presentate dalla « Compagnia mediterranea di assicurazioni », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate, per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per le predette assicurazioni;

Vista la domanda della « Compagnia mediterranea di assicurazioni », con sede in Roma, intesa a ridurre il periodo di carenza nelle assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

La « Compagnia mediterranea di assicurazioni », con sede in Roma, è autorizzata a ridurre, nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica, il periodo di carenza a 12 mesi:

1) Per tutte le forme di assicurazioni a premio annuo le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte.

2) Per tutte le forme di assicurazione a premio unico le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato della metà dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico.

L'intero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si verificherà entro il primo anno dal perfezionamento del contratto, qualora la morte sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite s. a., meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali;

b) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta, ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 27 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(7328)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1961.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni particolari di polizza.

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union », per le assicurazioni collettive stipulate a garanzia delle indennità dovute, a norma di legge, agli impiegati privati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego.

Roma, addì 27 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(7329)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 149, relativo alla fornitura di materiale agricolo per l'equipaggiamento di cinquanta scuole stagionali agricole, nella Repubblica del Mali.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 67 del 13 ottobre 1961 il bando di gara n. 149, relativo alla fornitura di materiale agricolo destinato all'equipaggiamento di cinquanta scuole stagionali agricole in 7 lotti, nella Repubblica del Mali, da consegnarsi alla Division du Génie Rural a Bamako (Mali). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. 35.000.000 CFA. Termine previsto per la consegna: 4 mesi per ogni lotto a decorrere dall'ordine di servizio.

Le offerte dovranno essere inviate al Ministère de l'Economie Rurale et du Plan de la République du Mali a Koulouba, (Mali), prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 22 dicembre 1961 alle ore 9, ora locale, presso il Bureaux de la Chambre de Commerce de Bamako (Mali).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(7310)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 222, l'Amministrazione provinciale di Potenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 922.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7426)

Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 194, l'Amministrazione comunale di Teramo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 221.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7424)

Autorizzazione al comune di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 209, l'Amministrazione comunale di Catanzaro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.166.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7425)

Autorizzazione al comune di San Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 240, l'Amministrazione comunale di S. Gregorio d'Ippona (Catanzaro) viene auorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.024.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7283)

Autorizzazione al comune di Montemurlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 251, l'Amministrazione comunale di Montemurlo (Firenze), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7278)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 125, l'Amministrazione comunale di Marradi (Firenze), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7279)

Autorizzazione al comune di Montauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 113, l'Amministrazione comunale di Montauro (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.370.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7280)

Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 112, l'Amministrazione comunale di Petrizzi (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7281)

Autorizzazione al comune di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 341, l'Amministrazione comunale di Ariccia (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 25.278.242, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7474)

Autorizzazione al comune di San Vito sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 207, l'Amministrazione comunale di S. Vito sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7286)

Autorizzazione al comune di S. Sostene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 111, l'Amministrazione comunale di S. Sostene (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7284)

Autorizzazione al comune di Sorianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 238, l'Amministrazione comunale di Sorianello (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.575.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7285)

Autorizzazione al comune di Zungri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno foglio n. 128, l'Amministrazione comunale di Zungri (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7287)

Autorizzazione al comune di Spilinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 114, l'Amministrazione comunale di Spilinga (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.138.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7288)

Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 15, l'Amministrazione comunale di Belsito (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7289)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 248, l'Amministrazione comunale di S. Lorenzo Maggiore (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7291)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 249, l'Amministrazione comunale di Sassinoro (Benevento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7290)

Autorizzazione al comune di Fuipiano Valle Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 118, l'Amministrazione comunale di Fuipiano Valle Imagna (Bergamo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 954.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7292)

Autorizzazione al comune di Riva di Solto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 116, l'Amministrazione comunale di Riva di Solto (Bergamo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7293)

Autorizzazione al comune di Cisternino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 115, l'Amministrazione comunale di Cisternino (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 58.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7294)

Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 247, l'Amministrazione comunale di Acquaviva d'Isernia (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7295)

Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 110, l'Amministrazione comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7300)

Autorizzazione al comune di Filignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 208, l'Amministrazione comunale di Filignano (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.173.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7296)

Autorizzazione al comune di Cropani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 245, l'Amministrazione comunale di Cropani (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7297)

Autorizzazione al comune di Decollatura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 134, l'Amministrazione comunale di Decollatura (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7298)

Autorizzazione al comune di Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 12, l'Amministrazione comunale di Maida (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7299)

Autorizzazione al comune di Venarotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 7, l'Amministrazione comunale di Venarotta (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7301)

Autorizzazione al comune di Rotella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 136, l'Amministrazione comunale di Rotella (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7302)

Autorizzazione al comune di Baselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 280, l'Amministrazione comunale di Baselice (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7303)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Zoologia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa è vacante la cattedra di « Zoologia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7423)

Vacanza della cattedra di « Microbiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di « Microbiologia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7454)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia del Lido di Venezia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 26 ottobre 1961, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 7.630 sita sulla spiaggia del Lido di Venezia, riportata nel catasto del comune di Venezia al foglio n. 24, mappali numeri 17-*c*, 17-*d*, 120-*a* ed al foglio n. 26, mappali numeri 6-*c*, 6-*d*, 139.

(7182)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale di I classe vacante nella provincia di Messina

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso al posto di segretario generale di prima classe vacante nella provincia di Messina della classe I.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla sezione di Tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alla lettera *c*) da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 1° novembre 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(7211)

Concorsi a posti di segretario generale di I classe vacanti nelle provincie di Alessandria e Rovigo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi, per titoli, ai posti di segretario generale di I classe vacanti nelle provincie di Rovigo ed Alessandria della classe prima.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla sezione di Tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alla lettera c) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alla lettera c) da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alla lettera c) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alla suddetta lettera c) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 1° novembre 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(7212)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1961, registro n. 10, foglio n. 30, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 5 giugno 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Giugni dott. Angelo, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Stolfi prof. Giuseppe, ordinario di diritto civile nella Università di Pavia;

Di Nardi prof. Giuseppe, ordinario di economia politica nella Università di Roma;

Sacconi dott. Silvio, ispettore generale;

Casella dott. Odoardo, direttore di divisione.

Segretario:

Cioli dott. Nerio, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1961
Registro n. 23, foglio n. 326. — DI STEFANO

(7408)

Sostituzione di componenti della Commissione esaminatrice del concorso per esami a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1961, registro n. 10, foglio n. 30, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 5 giugno 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami a nove posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1961 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Considerato che il prof. Giuseppe Stolfi trovasi nella impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Giuseppe Stolfi è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a nove posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, di cui alle premesse, il prof. Walter D'Avanzo, libero docente di diritto civile nella Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1961
Registro n. 23, foglio n. 327. — DI STEFANO

(7409)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1961, registro n. 10, foglio n. 30, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 5 giugno 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami a nove posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1961 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Considerato che il prof. Giuseppe Di Nardi trovasi nella impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Giuseppe Di Nardi, è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a nove posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, di cui alle premesse, il prof. Arturo Lisdero, libero docente di politica economica e finanziaria nell'Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1961
Registro n. 23, *foglio n.* 328. — DI STEFANO

(7410)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito dei concorrenti a quindici posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 20 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 stesso mese, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 180, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di quindici posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 286, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1958, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 104, con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei partecipanti al concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1959, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 358, con il quale i vincitori del concorso vennero nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio successivo, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 309, con il quale, in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato - 4ª Sezione, n. 265, in data 1° febbraio-26 aprile 1961, è stato annullato il sopracitato decreto ministeriale 24 ottobre 1958, relativo alla graduatoria di merito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 68, con il quale è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1959, sopracitato, relativo alla nomina ad agente di cambio dei vincitori del concorso;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate e la nuova graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la Borsa valori di Torino:

1. Arneodo dott. Giovanni, rappresentante alle grida e commissionario	punti 49,05	su 100
2. Marchisio dott. Mario, rappresentante alle grida	» 44,50	»
3. Magnetti dott. Giacomo, rappresentante alle grida .	» 41,25	»
4. Cacciatore dott. Franco, rappresentante alle grida	» 41,00	»
5. Giubergia ing. Renzo, rappresentante alle grida .	» 40,40	»
6. Cerutti dott. Luigi, rappresentante alle grida . .	» 40,00	»
7. Milone Mario, rappresentante alle grida	punti 39,90	su 100
8. Momigliano dott. Franco, rappresentante alle grida	» 37,75	»
9. Canet dott. Enrico, rappresentante alle grida	» 37,25	»
10. Garlaschi dott. Franco, rappresentante alle grida	» 36,25	»
11. Cellino Paolo, rappresentante alle grida e osservatore . . .	» 35,85	»
12. Ozzello Pietro, rappresentante alle grida	» 35,25	»
13. Predome Renato, rappresentante alle grida	» 33,25	»
14. Calvi dott. Sidnej, rappresentante alle grida	» 33,00	»
15. Novarino Aldo, rappresentante alle grida	» 32,95	»
16. Arnò Giovanni, rappresentante alle grida	» 31,75	»
17. Sessa dott. Carlo, rappresentante alle grida	» 30,55	»
18. Benna Luigi, rappresentante alle grida	» 30,15	»
19. Gargano dott. Mario, rappresentante alle grida	» 29,75	»
20. Gardini dott. Giorgio, rappresentante alle grida	» 28,50	»
21. Fasano Giovanni, rappresentante alle grida	» 25,00	»
22. Negri dott. Giovanni, rappresentante alle grida	» 23,15	»

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1961

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1961
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 168. — CARUSO

(7341)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Teramo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1960, n. 1672, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Teramo al 30 novembre 1960 e precisamente al posto di veterinario condotto del comune di Teramo (2ª condotta);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli atti relativi ai lavori della citata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultati idonei:

1. Castiglione Costantino . . .	punti 55,655	su 100
2. Mancini Vincenzo	» 51,665	»
3. Ragonici Rosolino	» 50,642	»
4. Capocasa Ottavio	» 46.938	»
5. Cichetti Roberto	» 46,032	»
6. Galosi Ernesto	» 43.860	»
7. Serafini Pietro	» 42.558	»
8. De Iuliis Albino	» 42,423	»
9. Francani Francesco	» 42.125	»
10. Di Sante Pietro	» 42.000	»
11. Luzi Alessandro	» 41,000	»
12. Orlandi Vittorio	» 40,000	»
13. Morresi Ennio	» 39,500	»

14. Segatori Amedeo .	punti	39,443	su 100
15. Pievaroli Aurelio .	»	39,229	»
16. Di Matteo Ernesto	»	39,000	»
17. Giorgi Panfilo	»	38,895	»
18. Coppoli Paolo	»	38,500	»
19. Di Donna Rocco	»	38.005	»
20. Grilli Cicilioni Paolo	»	38,000	»
21. Stracci Salvatore Maria	»	37.500	»
22. Bianchi Serafino .	»	37,120	»
23. Stante Nicola	»	37,000	»
24. Bontempi Pietropaolo	»	36.500	»
25. Cavazzuti Giancarlo	»	36,207	»
26. Giovanelli Cesare .	»	36,000	»
27. Mecucci Umberto .	»	35,500	»
28. Leonardo Leo	»	35.000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio del veterinario provinciale ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 23 ottobre 1961

Il veterinario provinciale: GALEOTA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 2295, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Teramo al 30 novembre 1960, di cui al bando 12 dicembre 1960, n. 1672, e precisamente al posto di veterinario condotto del comune di Teramo (2ª condotta);
Viste le domande dei candidati;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Castiglione Costantino, classificatosi primo nella graduatoria del concorso anzidetto, è dichiarato vincitore della seconda condotta veterinaria del comune di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio del veterinario provinciale ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 23 ottobre 1961

Il veterinario provinciale: GALEOTA

(7082)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 478 in data 1° febbraio 1961, con il quale è stato indetto il concorso ai seguenti posti di medico condotto vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1960: 1) Bagni di Lucca - 4ª condotta Fabbriche di Casabasciana; 2) Capannori - 5ª condotta Colle di Compito; 3) Castelnuovo Garfagnana - 1ª condotta (capoluogo); 4) Castiglione Garfagnana - condotta unica; 5) Lucca - 5ª condotta San Lorenzo a Vaccoli;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1960:

1. Da Valle Pasquale .	punti	49,283	su 100
2. Stringari Salvatore .	»	48,960	»
3. Grandini Giov. Battista .	»	48,420	»
4. Mannolini Sergio	»	44,913	»
5. Pellizzari Leopoldo	»	43,643	»
6. Giovannetti Lido	»	43,063	»
7. Mannelli Odorico	»	42,370	»
8. Pifferi Benito	»	42,282	»
9. Biagioni Flavio .	»	42,057	»
10. Ciatti Sergio	»	41,367	»
11. Mazzaracchio Giuseppe	»	40,537	»
12. Valenti Pietro .	»	40,232	»
13. Leardi Luciano .	»	38,645	»
14. Roccucci Pellegrino .	»	37,660	»
15. Bernardini Eugenio .	»	35,818	»
16. Storietti Giorgio .	»	35,545	»
17. Amaducci Alessandro	»	35,490	»
18. Macrini Bruno	»	35,430	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 20 ottobre 1961

Il medico provinciale: SAVINETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4304 di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso per cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1960, indetto con decreto n. 478 in data 1° febbraio 1961;
Ritenuto di dover provvedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascuno dei cinque posti messi a concorso;
Visto l'ordine delle preferenze indicate dai concorrenti nelle rispettive domande di ammissione;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 35 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso in premessa specificato, sono dichiarati vincitori del concorso stesso per il posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Da Valle Pasquale: Capannori - 5ª condotta Colle di Compito;
2) Stringari Salvatore: Bagni di Lucca - 4ª condotta Fabbriche di Casabasciana;
3) Grandini Giov. Battista: Castiglione Garfagnana - condotta unica;
4) Mannolini Sergio: Castelnuovo Garfagnana - 1ª condotta (capoluogo);
5) Pellizzari Lepoldo: Lucca - 5ª condotta San Lorenzo a Vaccoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.
I sindaci di Capannori, Bagni di Lucca, Castiglione Garfagnana, Castelnuovo Garfagnana, Lucca, per la parte di rispettiva competenza, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Lucca, addì 20 ottobre 1961

Il medico provinciale: SAVINETTI

(7173)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.